



# POMARA SCIBETTA & PARTNERS

*Commercialisti – Revisori Legali*

Luciana Pomara  
Giuseppe Scibetta  
Onorina Zilioli  
Alessia Carla Vinci  
Roberto Scibetta  
Sabrina Iannuzzi

Stefania Zilioli  
Rosaria Marano  
Nunzio Incampo

Member of  
INTEGRA  INTERNATIONAL®

*Your Global Advantage*

Via F.lli Gabba, 1/A  
I- 20121 Milano - Italy  
Tel. +39 02 784 241  
Fax +39 02 782 464  
e-mail: info@pomarascibetta.it  
www.pomarascibetta.com  
Corso Italia, 25/A  
I- 22060 Campione d'Italia  
(Como) – Italy  
Tel. e Fax +4191 649 60 76

**News per i clienti dello studio**

**N. 52**

**11 Aprile 2018**

**Ai gentili clienti Loro Sedi**

## **Cessioni di animali vivi della specie bovina e suina: definite le percentuali di compensazione applicabili per il 2018**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il DM 2.2.2018, pubblicato sulla G.U. 17.3.2018 n. 64, ha confermato **l'incremento delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina** ai sensi dell'art. 34 del DPR 633/72. In attuazione dell'art. 1 co. 506 della L. 205/2017, dunque, **anche per l'anno 2018** (come per gli anni 2016 e 2017) trovano applicazione **le seguenti percentuali**: i) **7,65 % per le cessioni di bovini vivi** (compreso il genere del bufalo); ii) **7,95% per le cessioni di suini vivi**. La misura in analisi ha lo **scopo di agevolare i soggetti che applicano il regime speciale IVA dei produttori agricoli**, al fine di aumentare **l'entità della detrazione IVA forfetaria prevista per talune cessioni dagli stessi effettuate**. Ai sensi dell'art. 2 del DM 2.2.2018, le richiamate percentuali di

compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina **trovano applicazione a partire dall'1.1.2018**. Conseguentemente, i produttori agricoli che hanno continuato ad applicare nel 2018 le percentuali previste per il 2017 anche in assenza della copertura normativa, a seguito della conferma delle percentuali **non dovranno effettuare rettifiche nelle liquidazioni IVA dei mesi di gennaio e febbraio 2018**.

### Regime speciale iva per i produttori agricoli

L'art. 34 co. 1 del DPR 633/72, e successive modificazioni, **prevede l'applicazione di un regime forfetario di detrazione dell'IVA** per le **cessioni di prodotti agricoli e ittici** di cui alla Tabella A, Parte I, allegata allo stesso DPR 633/72, **laddove effettuate da produttori agricoli**.

#### Osserva

Nell'ambito di tale regime **l'imposta relativa alle suddette cessioni può essere detratta** in misura pari alle percentuali di compensazione stabilite per i diversi tipi di beni, **così come previste dai relativi decreti ministeriali** (DM 12.5.92, DM 30.12.97 e DM 23.12.2005, cui si aggiungono le disposizioni del DM 26.1.2016, come modificato dal DM 27.1.2017 e da ultimo dal D.M. 2.2.2018).

**L'imposta è calcolata applicando all'ammontare imponibile** delle cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72, **le aliquote corrispondenti ai singoli prodotti**. **L'ammontare della detrazione**, invece, è **calcolato applicando alla stessa base imponibile le percentuali di compensazione stabilite** (fanno eccezione i conferimenti di prodotti agricoli effettuati nei confronti delle cooperative, consorzi e altri organismi associativi e le cessioni effettuate dai produttori agricoli esonerati ai sensi dell'art. 34 co. 6 del DPR 633/72).

#### Osserva

In base a tale meccanismo, **quanto più sono elevate le percentuali di compensazione** e quanto più esse si avvicinano all'aliquota IVA applicata ai singoli prodotti, **tanto maggiore è il beneficio che ne deriva al produttore agricolo cedente**.

### Produttori agricoli esonerati e conferimenti nei confronti delle cooperative

In alcuni casi, **le percentuali di compensazione non sono utilizzate per determinare l'ammontare forfetario della detrazione IVA**, bensì per **determinare l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di prodotti agricoli**. Si tratta:

- delle **cessioni effettuate da produttori agricoli** esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
- dei **conferimenti di prodotti agricoli effettuati dai soci** nei confronti delle cooperative, dei loro consorzi o di altri enti di cui all'art. 34 co. 2 lett. c) del DPR 633/72.

## Osserva

I produttori agricoli che, in presenza dei requisiti, si avvalgono dello speciale regime di esonero di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72 **applicano**, infatti, **l'imposta in misura pari alle percentuali di compensazione** corrispondenti ai prodotti ceduti. In tal caso, tuttavia, **l'obbligo di fatturazione ricade sugli acquirenti**, per cui è onere di questi ultimi emettere autofattura indicandovi la relativa imposta, **determinata in base alle percentuali di compensazione**.

Analogamente, **per il conferimento di prodotti agricoli** effettuati dai soci nei confronti delle cooperative, dei loro consorzi o di altri enti di cui all'art. 34 co. 2 lett. c) del DPR 633/72, **non si applicano le normali aliquote proprie dei prodotti ceduti**, bensì le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione. Ciò, tuttavia, a condizione che **entrambe le parti coinvolte nell'operazione operino in regime speciale** ex art. 34 del DPR 633/72.

## Osserva

Se uno dei **due soggetti coinvolti opera in regime ordinario**, l'IVA sul conferimento deve essere determinata applicando l'aliquota ordinariamente prevista.

### Le percentuali di compensazione applicabili alle cessione di bovini e suini

L'art. 1, co. 908, della Legge di bilancio 2016, ha previsto **l'innalzamento** (entro un determinato limite massimo) delle percentuali di compensazione applicabili dai produttori agricoli in regime IVA speciale ex art. 34, DPR n. 633/72, demandando al MEF l'individuazione di tale incremento. In attuazione di quanto disposto dalla Finanziaria 2016, **con il DM 26.1.2016**:

→ **per alcuni prodotti del settore lattiero** – caseario la percentuale è stata fissata "a regime" al 10% (in precedenza, 8%);

## Osserva

Come si ricorderà, il DM 26 gennaio 2016 aveva, infatti, previsto **l'applicazione della percentuale di compensazione del 10%**, in via permanente, per i seguenti tipi di operazioni:

- **cessioni di latte fresco** non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati;
- **cessioni degli altri prodotti** compresi nel n. 9) della Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72, escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, **destinato al consumo alimentare**, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o a altri trattamenti previsti

dalle leggi sanitarie<sup>1</sup>.

→ **per gli animali vivi di specie bovina e suina**, la percentuale è stata fissata **rispettivamente al 7,65% e al 7,95%**, con un aumento dello 0,65% rispetto alle precedenti percentuali (rispettivamente del 7% e 7,30%).

Tale incremento **è stato disposto limitatamente al 2016**.

**Per il 2017**, l'art. 1, co. 45, della Legge di bilancio 2017, ha previsto che *"con decreto ... da adottare entro il 31 gennaio 2017 ... le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate ... rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento"*.

## Osserva

In attuazione di tale disposizione, con il Decreto 27.1.2017, pubblicato sulla G.U. 17.3.2018 n. 64, il **MEF ha prorogato per il 2017 la misura dell'incremento delle percentuali di compensazione**, già fissata per il 2016, relativamente agli animali vivi di specie bovina e suina.

L'art. 1, co. 506, della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha poi disposto che *"con decreto ... da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020 ... le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento"*.

Con il recente Decreto 2.2.2018, pubblicato sulla G.U. 17.3.2018, n. 64, il MEF, in attuazione della sopra citata disposizione, **ha prorogato per il 2018 la misura dell'incremento delle percentuali di compensazione**, già fissata per il 2016 / 2017, relativamente agli animali vivi di specie bovina e suina. Conseguente che, le percentuali applicabili alle suddette cessioni risultano essere le seguenti:

- **7,65%, per le cessioni di animali vivi della specie bovina** (compresi gli animali del genere bufalo);
- **7,95%, per le cessioni di animali vivi della specie suina**.

---

<sup>1</sup> In merito alla locuzione "altri prodotti", con circolare n. 19 del 6 maggio 2016 l'Agenzia delle Entrate ha precisato, rivedendo la posizione evidenziata nel DM 26 gennaio 2016, che il citato n. 9) della Tabella A richiama il "latte fresco" e la "crema di latte" non concentrati né zuccherati, facendo esplicitamente riferimento alla voce doganale 04.01 della tariffa doganale comunitaria in vigore al 31 dicembre 1987. Poiché in tale voce rientrano anche yogurt, kephir e altri prodotti, l'indicazione "altri" deve ritenersi inclusiva di tutti gli altri prodotti di cui alla più analitica elencazione della voce doganale 04.01.

## Decorrenza

Per espressa disposizione normativa, le nuove percentuali **operano retroattivamente dal 1° gennaio 2018**. Pertanto, **le stesse percentuali sono applicabili alle cessioni di bovini e suini effettuate a partire da tale data e fino al 31.12.2018**. A tal fine, occorre fare riferimento al **momento di effettuazione delle operazioni**, individuato sulla base delle regole di cui all'art. 6 del DPR 633/72.

## Osserva

Si ricorda, tuttavia, che per i **conferimenti di prodotti agricoli dai soci alle cooperative** e agli altri organismi associativi di cui all'art. 34 co. 2 lett. c) del DPR 633/72, il momento di effettuazione **coincide con quello del pagamento del prezzo al produttore agricolo associato**, ai sensi dell'art. 34 co. 7 del medesimo decreto, **fatte salve le ipotesi di fatturazione anticipata**.

Tuttavia, in linea di principio, poiché il decreto interministeriale è **stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2018**, le percentuali di compensazione possono essere prese in considerazione, di fatto, **solamente a partire dalla liquidazione IVA periodica:**

- **relativa al mese di marzo 2018** (scadenza 16 aprile 2018);
- **relativa al primo trimestre 2018** (scadenza 16 maggio 2018).

## Osserva

Tuttavia, i produttori agricoli che hanno continuato ad applicare nel 2018 le percentuali previste per il 2017 anche in assenza della copertura normativa, a seguito della conferma delle percentuali **non dovranno effettuare rettifiche nelle liquidazioni IVA dei mesi di gennaio e febbraio 2018**.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti